

Policy per l'esercizio del diritto di voto connesso agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR mobiliari gestiti

PREMESSA

In qualità di società di gestione del risparmio, Alkimis SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") s'impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari presenti nei portafogli degli OICR mobiliari dalla stessa gestiti, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 35-*decies* del Testo Unico della Finanza" (TUF) e dall'art. 112 del Regolamento Intermediari (adottato da Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018), il quale rimanda all'art. 37 del Regolamento delegato UE n.231/2013.

In particolare le seguenti regole di comportamento prevedono che la SGR che gestisce i propri patrimoni:

- a) operi con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;
- b) si organizzi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agisca in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti;
- c) adotti misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli OICR gestiti e disponga di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- d) assicuri la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso OICR gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione Europea.

- e) provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

Pertanto ai sensi dell'art. 112 del Regolamento Intermediari e dell'art. 37 del Regolamento delegato UE n.231/2013 è inoltre previsto che la SGR elabori strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto detenuti nel portafoglio del OICR gestito, a esclusivo beneficio del OICR e dei suoi partecipanti.

In particolare la suddetta strategia definisce misure e procedure per:

- a) monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
- b) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento del OICR interessato;
- c) prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto.

Una sintesi delle strategie e i dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie, sono messi a disposizione degli investitori su loro richiesta.

Sulla base della citata normativa di riferimento, la SGR considera l'Assemblea generale degli azionisti un momento fondamentale nella vita di una società, in quanto le decisioni assunte in seno alla medesima possono influenzare, nel medio e nel lungo periodo, il valore degli strumenti finanziari detenuti.

Il voto è quindi esercitato nell'interesse esclusivo dell'OICR e dei suoi partecipanti e con l'unica finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti.

A tal riguardo, la SGR ha sviluppato una procedura interna finalizzata alla valutazione dei singoli eventi societari al fine di considerare l'eventuale partecipazione in Assemblea in ottica di costo / beneficio ad esclusivo interesse dell'OICR gestito e quindi dei partecipanti allo stesso e

ad assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell'OICR interessato.

La SGR s'impegna ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare la clientela sui comportamenti tenuti in assemblea, in rapporto alla loro rilevanza, nella relazione di gestione annuale o in altra forma.

A tal riguardo, la SGR provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino i processi decisionali seguiti e le ragioni delle decisioni adottate ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

La sintesi delle strategie per l'esercizio dei diritti di voto è messa a disposizione dei potenziali investitori nel "Documento Informativo" redatto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Intermediari, nel quale è indicato anche che per i dettagli delle misure adottate dalla SGR gli stessi possono fare esplicita richiesta di quanto riportato nella presente Policy.

I – PERIMETRO DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La SGR esercita i diritti di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari detenuti dagli OICR gestiti in titolarità.

In linea generale, salvo diversa determinazione, la SGR esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap* (i.e. quelle contraddistinte da una capitalizzazione di mercato di almeno 2 miliardi di euro);
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per gli OICR istituiti e gestiti, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'ammontare effettivamente detenuto sui singoli prodotti gestiti sia esiguo rispetto al relativo NAV (inferiore al 2%);

- il superamento di tale soglia abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento volta a beneficiare, nel brevissimo periodo (ovvero su un orizzonte temporale non superiore a tre mesi), di particolari dinamiche sul titolo;
- si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati a tale processo siano proibitivi, anche in relazione agli importi effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Il voto non è esercitato sui titoli oggetto di cessione temporanea a prestito, fermo restando che è in ogni caso prevista la possibilità di richiamare, in qualsiasi momento, i titoli dati a prestito.

Al fine di prevenire e gestire i conflitti di interesse risultanti dall'esercizio del diritto di voto, è previsto che tutti coloro che nella SGR hanno deleghe di gestione di portafogli non possono far parte degli organi amministrativi delle società le cui azioni siano presenti nei patrimoni in gestione.

La SGR non può vincolarsi a sindacati di voto o di blocco. La limitazione della partecipazione a sindacati di voto può essere derogata nel caso di partecipazioni a società non quotate, effettuate con le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa, a tutela degli interessi dei sottoscrittori.

La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni eventualmente emesse dalle società direttamente o indirettamente controllanti, allorché tali strumenti siano di pertinenza degli OICR gestiti.

II – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Le proposte sull'esercizio dei diritti di voto sono istruite dal Responsabile degli Investimenti. Tali proposte sono istruite a fronte di approfondite analisi sull'emittente, sulle informazioni direttamente fornite dalle società interessate ed altri dati e/o notizie eventualmente disponibili.

Le proposte istruite dal Responsabile degli Investimenti si applicano in modo uniforme all'insieme delle posizioni detenute e sono rese esplicite e formalizzate a cura dello stesso in occasione delle riunioni periodiche del Team di gestione e condivise con l'Amministratore Delegato.

In particolare, in tale sede si provvede a:

- esaminare i diversi punti all'ordine del giorno assembleare valutando i comportamenti da adottare;
- formulare le proposte di voto sui diversi punti all'ordine del giorno, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR, individuando altresì i possibili soggetti cui demandare l'esercizio effettivo del diritto di voto;
- monitorare che l'esercizio del diritto di voto sia avvenuto in piena coerenza con le indicazioni condivise nel corso di tali riunioni;
- predisporre apposita informativa, per il Consiglio di Amministrazione, sulle modalità di esercizio del diritto di voto.

La partecipazione alle assemblee può essere effettuata, oltre che dai legali rappresentanti della Società in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione:

- direttamente dal Responsabile degli Investimenti o da un componente del Team di Gestione o da un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato;
- attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico", da parte del Responsabile degli Investimenti o da un componente del Team di Gestione o di un

altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato;

- delegando un'altra società di gestione o un idoneo rappresentante, mediante apposita delega per iscritto rilasciata dall'Amministratore Delegato.

Allorché la SGR deleghi ad un terzo l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l'esercizio di tali diritti, nel pieno rispetto dell'esclusivo interesse dei propri clienti.

E' consentita, in caso di urgenza in relazione a particolari circostanze, l'esercizio dei diritti derivanti dal possesso di titoli sulla base di disposizioni emanate da parte del Responsabile degli Investimenti anche in deroga alla presente procedura, con obbligo di darne informativa alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.